Rapporto

numero	data	Dipartimento
5111 R	20 novembre 2001	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale energia
sul messaggio 26 aprile 2001 concernente il trasferimento della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Cassarate e dei torrenti Bello e Franscinone dal Comune di Massagno alla costituenda società anonima Azienda Elettrica di Massagno (AEM SA)

1. INTRODUZIONE

La nuova Azienda Elettrica Massagno SA, società anonima di diritto privato, raggruppa tutte le attività svolte dalla precedente azienda municipalizzata, quindi sia la produzione che la distribuzione di energia elettrica. La divisione tra produzione e distribuzione avviene unicamente a livello contabile. Da parte dei responsabili dell'azienda comunale si sostiene che le varianti di creare due società – produzione e distribuzione – o di mantenere l'impianto di produzione di proprietà del Comune sono state scartate per motivi di praticità: complicazione di rapporti tra Comune e SA e l'esiguità della produzione, che copre solo un quinto dell'energia distribuita, rispetto al settore della distribuzione. Inoltre nella centrale di produzione lavorano solo 3 dipendenti su un totale di 27.

Il controllo della proprietà pubblica della nuova società anonima viene esercitato dal consiglio comunale di Massagno che dovrà esprimersi su ogni vendita di azioni da parte del comune a terzi, sia essi privati o enti pubblici.

Con il messaggio no. 5111 si propone unicamente il trasferimento della concessione per lo sfruttamento delle acque del Fiume Cassarate e dei torrenti Bello e Franscinone e non l'approvazione della trasformazione dell'azienda municipalizzata in una società anonima di diritto privato. La possibilità al Comune di Massagno di trasformare la propria azienda discende infatti dalla modifica della LSMP approvata dal GC il 5 ottobre 1999 ed entrata in vigore il 3 dicembre 1999.

Con la modifica della LMSP si è data la possibilità (e non si è seguita l'indicazione del C.d.S. di obbligare) alle aziende municipalizzate di trasformarsi in SA del diritto privato; il GC non ha imposto la trasformazione a nessuna azienda. È comunque utile ricordare che il legislatore ha dato la possibilità di trasformare anche singolarmente le attività delle aziende municipalizzate (art. 2a LMSP).

2. IL TRASFERIMENTO

Esaminando la documentazione inerente il messaggio, la Commissione ha constatato che la concessione rilasciata dal Gran Consiglio il 26 febbraio 1985 concernente l'ampliamento dello sfruttamento delle acque del fiume Cassarate e dei torrenti Bello e Franscinone al Comune di Massagno, conteneva un'esplicita menzione delle modalità di trasferimento. Il decreto legislativo all'articolo 8 specifica infatti che *"la presente concessione può essere*

1.0064

trasferita ad un ente successore di diritto pubblico che abbia domicilio e sede nel Cantone Ticino". Mal si comprende quindi la premessa del messaggio no. 5111 che in base a questo articolo giustificava il trasferimento della concessione.

La Commissione è invece dell'avviso che l'articolo 8 citato sia un chiaro indizio di una volontà del Gran Consiglio, più volte confermata[1][2], di volere sfruttare le risorse idriche con impianti appartenenti all'ente pubblico: Comune o Cantone. In ogni caso si auspica una politica che miri a mantenere in Ticino i centri decisionali degli impianti di produzione attivi nel Cantone[3].

Secondo la legislazione vigente, il rilascio di concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche é di competenza cantonale, in particolare per forza motrice superiore ai 221 kW la competenza è del Gran Consiglio.

Il trasferimento di una concessione, senza che ne siano modificati i contenuti, non soggiace ad alcuna procedura particolare se non l'approvazione formale da parte dell'autorità che l'ha rilasciata: quindi nel caso in oggetto il Gran Consiglio (art. 42 LUFI). Questa autorità non può negare il consenso se il nuovo acquirente soddisfa tutte le esigenze della concessione e se non ostano motivi di pubblica utilità. Questa norma consente al Gran Consiglio di opporsi ad ogni speculazione sulla trasmissione ad altri di una concessione, ma anche a qualsiasi trasferimento che possa rilevarsi contraria all'interesse pubblico.

La norma sul trasferimento ricordata precedentemente (art. 8 della concessione) era contenuta anche nelle disposizioni dei precedenti decreti legislativi per l'utilizzazione delle acque del Cassarate e del Franscinone del 26 giugno 1925 e 12 luglio 1930 e scadute il 30 giugno 1965. Scopo di una simile disposizione era ed è manifestamente quello di assicurare la possibilità di preservare all'ente pubblico lo sfruttamento delle acque già concesso ad un altro ente pubblico (comune di Massagno). La norma è comunque generalmente prevista nei decreti legislativi con cui il Gran Consiglio ha rilasciato concessioni per l'utilizzazione delle acque ai comuni.

Con la modifica della LMSP ricordata in apertura, il Gran Consiglio ha dato competenza ai Comuni di trasformare in società anonime le proprie aziende municipalizzate. Ne consegue che l'art. 8 del DL del 26 febbraio 1985, così come è formulato attualmente, è in contraddizione con le nuove disposizioni della LMSP. Questa contraddizione è nata dal fatto che il legislatore, a suo tempo, ha approfondito solo gli aspetti legati alle aziende di distribuzione e non quelli delle aziende di produzione.

Il prospettato trasferimento della concessione rispetta peraltro il principio della gerarchia delle regole e del parallelismo delle forme: questo trasferimento – con l'eventuale modifica o abrogazione della norma che lo limitava ad enti successori di diritto pubblico (art. 8) - interverrà infatti con un decreto legislativo sottoposto anch'esso a referendum facoltativo.

Da queste considerazioni è pacifico che il trasferimento della concessione all'Azienda Elettrica di Massagno SA non può essere rifiutato.

---

[1] DL del 26 febbraio 1985 concernente l'ampliamento della concessione delle acque del torrente Calcaccia al Comune di Airolo, Art. 7.

[2] DL del 12 settembre 1967 concernente l'ammordernamento e il potenziamento dell'impianto idroelettrico della Morobbia, art. 14.

[3] DL del 13 giugno 1996 concernente il rilascio alla Società Elettrica Sopracenerica (SES) in Locarno della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Ticinetto nel comune di Chironico, art. 8.

3. VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE

Le risorse idroelettriche sono tra i punti forti del Cantone. Obbiettivo generale a lungo termine è di dare sovranità sull'utilizzazione della materia prima acqua al Cantone (o ente pubblico) e mantenere in Ticino i centri decisionali degli impianti idroelettrici.

Nel caso in esame, il trasferimento avviene da un ente pubblico ad un'azienda privata, di proprietà interamente pubblica, almeno per ora.

In prima battuta la Commissione si è quindi chiesta se era possibile mantenere lo sfruttamento delle acque in mani pubbliche. Tramite il suo presidente, Mauro dell'Ambrogio, l'Azienda Elettrica Ticinese ha spiegato che quella concessione non è attualmente nel suo interesse, sia per ragioni economiche (piccola produzione lontana dagli altri impianti dell'AET, con problemi di costi sia per il transito dell'energia prodotta, sia per l'impiego del proprio personale), sia per ragioni di politica aziendale (inopportunità nei confronti di un'azienda distributrice cliente, alla vigilia della possibile liberalizzazione).

A questo punto, la Commissione ha esaminato in che modo possa essere realizzato il postulato secondo il quale è necessario mantenere in Ticino i centri decisionali degli impianti idroelettrici.

In Commissione sono state valutate 4 possibilità:

1. L'introduzione nel DL di trasferimento di una sorta di comminatoria che recita:
   Qualora dovesse venire meno il controllo pubblico sulla società concessionaria, il Gran Consiglio si riserva di procedere al riscatto anticipato.
   Tale clausola, benché marchi la volontà politica di voler mantenere in mano pubbliche l'utilizzo delle acque, resta declamatoria. Ciò perché il riscatto è disciplinato esaustivamente dalla LUFI (art. 63, modificato il 13 dicembre 1996) e lo permette unicamente quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione e notificato almeno 5 anni prima. Occorre rimarcare che la concessione rilasciata al Comune di Massagno prevede il riscatto già dopo 10 anni e ogni 10 anni. Dalle informazioni avute, sembrerebbe dover prevalere la versione della LUFI visto che è a vantaggio del concessionario e a protezione dei suoi investimenti. Ciò è tuttavia in contrasto con la volontà del legislatore cantonale di voler procedere ad un riscatto anticipato qualora venisse meno il controllo pubblico sulla società concessionaria.
   Questa soluzione non raggiunge quindi l'obiettivo voluto.

2. Analogamente a quanto fatto nel DL riguardante la CEL Dalpe SA, si propone l'introduzione nel DL di una norma con cui il Comune di Massagno si impegni a non cedere azioni senza previa autorizzazione del Gran Consiglio. Purtroppo una simile clausola ha una natura bilaterale e dovrebbe quindi essere accettata dalla nuova concessionaria. Inoltre non può essere evitato che una volta cedute le azioni ad un'altra società anonima (in questo caso con il beneplacito del Gran Consiglio), si perda il controllo, quando viene ceduta la società che detiene il pacchetto delle azioni dell'Azienda di Massagno. Aggiungiamo che anche il controllo di trapassi a catena di pacchetti azionari è di difficile attuazione.
   Questa soluzione, benché possa garantire un certo controllo da parte del Gran Consiglio, non è esente da pecche.

3. La terza soluzione riprende la prima con una differenza: invece del riscatto viene introdotto il concetto della revoca della concessione (LUFI art. 43 § 2). A mente della Commissione il controllo pubblico viene meno quando più del 50% del capitale diventa di proprietà privata. A questo momento potrebbero essere invocati i motivi di pubblica

utilità che potrebbero far chiedere al Cantone la revoca della concessione. Va ricordato, ed è questo lo svantaggio, che al concessionario è dovuta la piena indennità.
Malgrado gli eventuali costi, questa proposta ha il vantaggio di essere realizzabile e non solo declamatoria.

4. Trattandosi di una società di diritto privato, l'obiettivo del controllo ticinese degli impianti può essere raggiunto modificando l'art. 8 della concessione, formulandolo in modo analogo a quello della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Ticinetto. Evidentemente questa modifica è possibile e necessaria unicamente perché nessun Ente pubblico è attualmente interessato allo sfruttamento di queste acque.

Dopo accurata valutazione, ponderati vantaggi, svantaggi e interessi in gioco, la Commissione è giunta alla conclusione che nel caso in esame per raggiungere gli obiettivi di politica di sfruttamento delle risorse idroelettriche indigene è opportuno applicare una combinazione delle soluzioni 3 e 4. Concretamente la soluzione 3 verrà applicata al momento opportuno semplicemente facendo riferimento alle norme applicabili della LUFI. Il punto 4 trova realizzazione aggiungendo al decreto proposto dal Consiglio di Stato un nuovo articolo.

4. ASPETTI AMBIENTALI

La Commissione ha discusso marginalmente anche gli aspetti ambientali toccati dalla concessione.
La federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca ha sollevato il problema dei deflussi minimi. Trattandosi di un trasferimento di concessione, l'argomento non può essere trattato in questa sede ma dovrà essere ripreso al momento di domanda per una nuova concessione. Una valutazione d'impatto ambientale è prevista infatti unicamente nel caso vi siano delle modifiche sostanziali.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

Fatte queste considerazioni, la Commissione speciale energia invita il parlamento ad approvare il messaggio e il decreto legislativo allegato al presente rapporto così come modificato dalla stessa.

Per la Commissione speciale energia:

Riccardo Calastri, relatore
Adobati - Arn - Beretta Piccoli - Bergonzoli S. -
David - Dell'Ambrogio - Feistmann - Ferrari F. -
Ferrari Massimo - Foletti - Genazzi - Lombardi -
Nussbaumer - Pantani - Pestoni

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il trasferimento della Concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Cassarate e dei torrenti Bello e Franscinone dal Comune di Massagno alla costituenda società anonima Azienda Elettrica di Massagno (AEM SA)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il decreto legislativo del 26 febbraio 1985 concernente l'ampliamento della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Cassarate e dei torrenti Bello e Franscinone al Comune di Massagno;
- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894, la legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 e la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916;
- visto il progetto di legge votato dalle Camere federali il 15 dicembre 2000 relativo alla legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE);
- visto il messaggio 26 aprile 2001 no. 5111 Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 20 novembre 2001 no. 5111 R della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

Articolo 1

È autorizzato il trasferimento della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Cassavate e dei torrenti Bello e Franscinone dal Comune di Massagno alla costituenda società anonima Azienda Elettrica di Massagno (AEM SA) con una partecipazione iniziale del Comune di Massagno del 100% (fatta salve due azioni per legge).

Articolo 2

La società AEM SA di Massagno assume tutti gli oneri che la concessione implica e ne riconosce i contenuti.

Articolo 3

L'articolo 8 del DL del 26 febbraio 1985 è modificato come segue:

"La presente concessione può essere trasferita con il consenso del Gran Consiglio, ad un Ente successore che abbia domicilio e sede nel Cantone. Il consenso è negato se il nuovo acquirente non soddisfa le esigenze della concessione e se si oppongono al trasferimento motivi di utilità pubblica ai sensi dell'art. 42 LUFI."

Articolo 4

Il diritto di trasferimento dovrà essere esercitato entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. Oltre questo termine il decreto legislativo perde la sua validità giuridica.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto é pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.